

L'ESONERO PARZIALE PER SETTORE DI ATTIVITÀ

I datori di lavoro che per le speciali condizioni dell'attività lavorativa aziendale non possono occupare l'intera percentuale di disabili obbligatoria possono ottenere l'autorizzazione all'esonero parziale. Anche i datori di lavoro

che occupano addetti impegnati in lavorazioni con un tasso di premio Inail pari o superiore al 60 per mille possono autocertificare l'esonero dall'obbligo e versare all'apposito Fondo un contributo esonerativo

LA SOSPENSIONE TEMPORANEA

L'obbligo di assumere lavoratori appartenenti alla categoria dei disabili è sospeso, temporaneamente, nei confronti del datore di lavoro che si trovi in una delle seguenti situazioni: ristrutturazione, riorganizzazione o

conversione aziendale con in intervento straordinario di integrazione salariale; dichiarazione di fallimento, liquidazione; contratti di solidarietà; mobilità e se esistono accordi di incentivo all'esodo (articolo 4, commi 1-7 della legge 92/2012)

I CAMBIAMENTI DA SEGNALARE

I soggetti obbligati all'invio telematico del prospetto informativo sono i datori di lavoro pubblici e privati che occupano a livello nazionale almeno 15 dipendenti costituenti base di computo, per i

quali sono intervenuti cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l'obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva, entro il 31 dicembre dell'anno precedente all'invio del prospetto

I LAVORATORI DA NON CONTEGGIARE

Non sono computabili: i lavoratori occupati con contratto a tempo determinato per meno di 6 mesi o con contratto di inserimento, i disabili, i soci di cooperative di produzione e lavoro, i dirigenti, gli occupati in somministrazione, i lavoratori

assunti per attività da svolgersi all'estero (per la durata di tale attività), i lavoratori socialmente utili, quelli a domicilio o che aderiscono al "programma di emersione" o con contratto di reinserimento e gli apprendisti

IL PART-TIME E L'INTERMITTENTE

Il sistema calcola il numero di lavoratori part time riproporzionati sommando i lavoratori part-time che prestano il medesimo orario e rapportandoli all'orario ordinario; vengono poi sommati tutti i lavoratori part time riproporzionati (con arrotondamenti). Analogamente si procede per il calcolo del

«numero intermittenti riproporzionati» riparametrando l'orario settimanale svolto rispetto a quello contrattuale. Per tali lavoratori le ore di lavoro medie settimanali vengono calcolate utilizzando come base di calcolo le attività svolte nell'ultimo semestre rispetto al periodo di riferimento